

REGOLAMENTO N. 1/2019

SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TITOLO I L'AUTORITÀ GARANTE

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 2 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai medesimi fini, si intende altresì:
 - a) Per "Legge 171/2018" la Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per "Autorità Garante", l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali prevista dall'art. 52 della Legge 171/2018;
 - c) per "Collegio", il Collegio dell'Autorità Garante previsto dall'art. 52, comma 2, della Legge 171/2018;
 - d) per "Presidente", il Presidente del Collegio dell'Autorità Garante previsto dall'art. 52, comma 2, della Legge 171/2018;
 - e) per "Vicepresidente", il Vicepresidente del Collegio dell'Autorità Garante previsto dall'art. 52, comma 2, della Legge 171/2018;
 - f) per "Componenti", tutti i componenti del Collegio previsti dall'art. 52, della Legge 171/2018;
 - g) per "Ufficio", l'Ufficio dell'Autorità Garante previsto dall'art. 55 della Legge 171/2018.

Art. 2 (Il Collegio)

1. Il Collegio:
 - a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;
 - b) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione;
 - c) approva il documento programmatico, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
 - d) adotta il codice etico dell'Ufficio e assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) coordina l'attività dei componenti nei rapporti con il Consiglio Grande e Generale e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale,
 - f) cura l'attività di comunicazione pubblica, nonché le relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali;
 - g) predisporre la relazione annuale di attività prevista dall'art. 64 della Legge 171/2018;
 - h) svolge i compiti previsti dall'art. 58 della Legge 171/2018 ed esercita i poteri di cui all'art. 59 della Legge 171/2018.
2. Sono riservate alle deliberazioni del Collegio, nel suo plenum, le attività aventi natura decisionale, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo al fine di una corretta formazione della volontà collegiale.

Art. 3

(Presidente e componenti)

1. Il Presidente e i componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio Grande e Generale in conformità all'art. 53, comma 2, della Legge 171/2018.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Autorità Garante all'interno della Repubblica di San Marino ed all'estero, in ogni rapporto con gli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio di Europa e con gli altri Organismi internazionali, salvo che sia diversamente deliberato dal Collegio;
 - b) convoca le riunioni del Collegio, le presiede, ne stabilisce luogo, data, ora e ordine del giorno sulla base delle indicazioni ricevute da tutti i componenti del Collegio, e ne coordina i lavori;
 - c) provvede affinché adeguate ed esaustive informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno delle riunioni del Collegio vengano fornite a tutti i componenti entro e non oltre il sesto giorno che precede la riunione, riscontrando ogni richiesta di informazione proveniente dai componenti sulle materie iscritte all'ordine del giorno entro e non oltre il secondo giorno successivo al ricevimento della richiesta;
 - d) cura che l'adeguata e tempestiva informazione venga fornita ai componenti del Collegio in caso di loro assenza e, in ogni caso, in relazione alle attività cui non hanno preso parte;
 - e) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del Collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere, previa autorizzazione del Collegio.
3. Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento.
4. In caso di assenza del Presidente, egli deve essere informato dal Vicepresidente sulle attività espletate.
5. I componenti possono essere incaricati con delibera del Collegio di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate.

Art. 4

(Insediamento del Collegio e cessazione dei componenti)

1. I Componenti del Collegio dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 54, comma 4, della Legge 171/2018.
2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, il Collegio stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilità.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata con l'astensione dell'interessato.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilità, il Collegio dichiara con propria delibera la decadenza del componente.
5. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina.
6. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, per dimissioni volontarie o per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi.
7. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Collegio. L'impedimento permanente di cui al comma 6 è accertato dal Collegio.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 6, il Presidente o chi ne fa le veci, informa immediatamente il Congresso di Stato e il Consiglio Grande e Generale per l'elezione del nuovo componente.

Art. 5

(Sede dell'Autorità Garante e riunioni del Collegio)

1. L'Autorità Garante ha sede in San Marino e può stabilire proprie forme di rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali.
2. Il Collegio si riunisce nel luogo, nella data ed all'orario indicato dal Presidente nell'atto di convocazione. Le riunioni del Collegio possono essere tenute in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive, e vengono fissate dal Presidente in accordo con i componenti del Collegio, anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti dal Collegio all'inizio di ogni semestre di attività, di regola, con cadenza quindicinale a giorno fisso. Le riunioni del Collegio sono audio registrate e una

volta perfezionato il verbale dell'adunanza con le sottoscrizioni dei presenti e del segretario, i relativi file vengono conservati con modalità tecniche idonee a garantirne la riservatezza e la consultabilità da parte dei soli componenti del Collegio.

3. L'ordine del giorno delle riunioni del Collegio è comunicato ai componenti, nell'atto di convocazione, entro l'ottavo giorno che precede la riunione. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato solo se tutti i componenti del Collegio sono presenti e nessuno di essi si oppone.
4. Ciascun componente del Collegio può chiedere la convocazione del Collegio e l'iscrizione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, e il Presidente è tenuto a provvedere alla convocazione della riunione per la trattazione degli argomenti indicati entro e non oltre il decimo giorno successivo alla richiesta pervenuta dal componente.
5. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
6. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il Presidente o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti.
7. Il Dirigente dell'Ufficio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo Dirigente svolge di regola le funzioni di segretario, redige e sottoscrive il verbale e predispose la documentazione richiesta dai componenti del Collegio. In caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Collegio lo reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte dal componente del Collegio più giovane di età.
8. Le deliberazioni sono sottoscritte dai componenti del Collegio presenti e dal segretario.
9. Nei casi di particolare, motivata e documentata urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Collegio, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, dandone contestuale comunicazione a tutti i componenti del Collegio. In caso di assenza o impedimento del Presidente potrà provvedere il Vice Presidente o l'altro membro del Collegio. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Collegio nella prima riunione utile, da tenersi non oltre l'ottavo giorno successivo all'adozione del provvedimento.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 65 e seguenti della Legge 171/2018, di approvazione del documento programmatico, del bilancio preventivo e del bilancio consultivo, ovvero allorché occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui ai Titoli II e III della Parte II della Legge n. 171/2018.

TITOLO II L'UFFICIO

Art. 6

(Attività dell'Ufficio)

1. L'attività dell'Ufficio è improntata al metodo della programmazione, nel rispetto dell'art. 55 della Legge 171/2018. A tal fine il Collegio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce, nell'ambito del documento programmatico, le linee strategiche alle quali deve uniformarsi l'Ufficio, descrivendo le finalità istituzionali da perseguire e precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle.

Art. 7

(Il Dirigente)

1. Il Dirigente coordina l'attività dell'Ufficio. A tal fine:
 - a) risponde direttamente al Collegio in relazione agli atti che compie in adempimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla Legge 171/2018 e dai regolamenti dell'Autorità Garante;

- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Svolge di regola le funzioni di segretario, redige e sottoscrive il verbale e predispose la documentazione richiesta dai componenti del Collegio;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art. 2;
 - d) promuove la più ampia partecipazione del personale dipendente alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna sull'attività svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'attività dell'Ufficio, nonché attraverso riunioni periodiche e gruppi di lavoro;
 - e) è sentito dal Collegio e può formulare ad esso proposte in relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive generali di cui all'art. 2;
 - f) esercita i poteri delegati dal Collegio;
 - g) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - h) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'Ufficio;
 - i) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di competenza del Collegio o del Presidente e può conciliare e transigere previa autorizzazione del Collegio;
2. Il Dirigente assicura al Collegio e a tutti i suoi componenti una completa e tempestiva informazione sulla propria attività e su quella dell'Ufficio.
 - 3.

Art. 8

(Organizzazione generale dell'Ufficio)

1. L'organizzazione dell'Ufficio compete al Dirigente ed è ispirata ai seguenti principi:
 - a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'attività amministrativa;
 - b) determinazione delle competenze secondo organicità e omogeneità, tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attività strumentali, amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attività specie in ambito giuridico;
 - c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze;
 - d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi;
 - e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici negli incarichi.
2. È istituito presso l'Autorità Garante il responsabile della protezione dei dati personali.
3. L'Ufficio, compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane disponibili, andrà progressivamente ad organizzarsi prevedendo la copertura delle seguenti aree tematiche di azione:
 - 3.1 studi, documentazione, affari legislativi e istituzionali, con ripartizione delle competenze sui settori:
 - 3.1.1 realtà economiche e produttive,
 - 3.1.2 pubblica amministrazione,
 - 3.1.3 sanità e ricerca,
 - 3.1.4 telecomunicazioni e tecnologie,
 - 3.2 relazioni esterne, internazionali e con l'Unione europea,
 - 3.3 rapporti con la stampa e i mezzi di informazione,
 - 3.4 amministrazione, personale, logistica e controllo di gestione,
 - 3.5 sistema informatico,
 - 3.6 ispezioni/accertamenti e contenzioso.
4. Il consolidamento organizzativo dell'Ufficio dell'Autorità Garante includerà la designazione delle figure di:
 - 4.1 responsabile della segreteria del Collegio,
 - 4.2 responsabile della protezione dei dati personali,
 - 4.3 responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Il Collegio può avvalersi, previa conforme delibera, dell'opera di consulenti in occasione di questioni complesse o delicate sul piano tecnico o giuridico. I rapporti con i consulenti sono regolamentati con contratti a tempo determinato di durata non superiore a un anno.

Art. 9

(Custodia degli atti riservati)

1. Con provvedimento del Collegio è istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 63 della Legge 171/2018. Alla segreteria è preposto il Dirigente.

TITOLO III PROCEDIMENTI

Art. 10

(Trasparenza partecipazione e contraddittorio)

1. L'Ufficio ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio.
2. Con successivi regolamenti il Collegio dell'Autorità Garante determina la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o altri regolamenti.
3. Ai sensi dell'art. 56 della Legge 171/2018, ai documenti prodotti o ricevuti dall'Autorità Garante si applica la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 160 e successive modificazioni e integrazioni. Vengono espressamente fatti salvi i limiti derivanti dal segreto di Stato, nonché quanto comunque coperto da segreto (art. 30, comma 3, Legge 160/2011).
4. L'Autorità Garante, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove forme di collaborazione e scambi di esperienze con altri soggetti pubblici.

Art. 11

(Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento)

2. Il Dirigente assegna la competenza del procedimento a sé o ad altro dipendente.
3. Le generalità del responsabile del procedimento sono indicate nella comunicazione dell'avvio del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per la definizione del procedimento, in conformità alle norme applicabili ed alle istruzioni impartite.

Art. 12

(Procedure istruttorie)

1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Collegio, il Dirigente provvede alla:
 - a) verifica della completezza della documentazione utile,
 - b) predisposizione dello schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni da parte delle articolazioni competenti,
 - c) preparazione del fascicolo entro il decimo giorno antecedente la riunione in cui il Collegio è chiamato ad esprimersi in merito,
 - d) messa a disposizione di schema, osservazioni ed ogni altro documento ai Componenti del Collegio entro il quinto giorno precedente la riunione, nonché –senza ritardo– di ogni eventuale aggiornamento o integrazione sopravvenuta al fascicolo alla base della deliberazione da assumere.
2. Nell'ipotesi di attività procedurali di particolare rilievo, su proposta di un componente del Collegio, il Dirigente e i funzionari interessati possono essere chiamati ad esporre al Collegio, anche prima della definizione del procedimento, sui risultati e valutazioni dell'attività svolta.
3. Il Presidente e i Componenti del Collegio, nello svolgimento dei compiti assegnati, possono:

- a) chiedere alla competente struttura di fornire ogni documentazione utile e di procedere ad ulteriori attività istruttorie ritenute opportune,
 - b) avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti strettamente pertinenti o altri che, presenti in archivio, possano risultare di ausilio.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile ed avvalersi della consultazione diretta dei pertinenti atti e documenti del protocollo e dell'archivio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13 (Rappresentanza e difesa)

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Autorità Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Collegio dell'Autorità Garante.